

## **Sentenza del 07/03/2019 n. 1448 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione/Collegio 5**

### **Intitolazione:**

Nessuna intitolazione presente

### **Massima:**

Nessuna massima presente

### **Testo:**

La soc. consortile xxxxxxx in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento n.TYS03X703945 per l'anno d'imposta 2010 e relativo ad imposte IRES e IRAP.

Con la sentenza n. 8576/2017 del 4.4.2017 della Commissione tributaria provinciale di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto da una società cancellata dal Registro delle Imprese.

Avverso la superiore sentenza ha proposto ricorso in appello, la società consortile dolendosi che il giudice di primo grado nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, abbia ommesso la pronuncia sul vizio di notifica dell'avviso notificato ad una società cancellata.

Nel merito ripropone i motivi sulla illegittimità dell'avviso.

L'Agenzia delle Entrate deposita le proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, esaminati gli atti, ritiene meritevole di conferma l'impugnata sentenza. L'appello proposto è inammissibile in quanto proposto da una società estinta già in epoca anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento e, come tale, priva ab origine della capacità processuale.

Nel caso di specie ricorre un insanabile e originario vizio del processo che giustamente è stato dichiarato dal giudice di primo grado.

La cancellazione della società dal Registro delle imprese la priva, infatti, della legittimazione ad causam sia ai fini della proposizione del giudizio sia ai fini della sua prosecuzione.

Risulta condivisibile la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie non trova applicazione il **D.Lgs.n.175/2014, art.28**, comma 4, trattandosi di norma non retroattiva (Cass. n. 6743/2015 e n. 5736/2016). Nessuna preoccupazione deve avere la società consortile poiché dalla sentenza non emerge alcuna convalida dell'avviso di accertamento, che notificato ad una società estinta non potrà produrre alcun effetto.

Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta l'appello della società consortile e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Catania 28 giugno 2018